

**DIREZIONE GENERALE**

Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Allegato n. 1

Alla Determinazione 164**IL DIRETTORE GENERALE****DELEGA**

alla Dottorssa Giuseppina Micela, nella sua qualità di Direttore dello Osservatorio Astronomico di Palermo le funzioni proprie del "**Datore di Lavoro**" in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni, e di seguito specificate, e con le modalità definite dall'articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo:

- 1) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni;
- 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- 3) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- 4) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- 5) adottare le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 6) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 7) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- 7-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- 8) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 9) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 10) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni;
- 11) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- 12) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 13) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di quest'ultimo e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e








- integrazioni, anche su supporto informatico, come previsto dall'articolo 53, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui al successivo punto 16), fermo restando che il documento può essere consultato esclusivamente in azienda;
- 14) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, anche su supporto informatico, come previsto dall'articolo 53, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo, e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai fini dell'espletamento della loro funzione, fermo restando che il documento può essere consultato esclusivamente in azienda;
- 15) emanare appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 16) comunicare in via telematica all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché, per il suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, entro quarantotto ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni, fermo restando che l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del Testo Unico delle Disposizioni per la Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124;

all

- 17) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni;
- 18) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, fermo restando che tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
- 19) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 20) nelle unità produttive con più di quindici lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni;
- 21) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 22) comunicare in via telematica all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, nonché, per il suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 23) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;



- 24) fornire al Servizio di Prevenzione e di Protezione dai Rischi ed al medico competente tutte le informazioni disponibili in merito:
- alla natura dei rischi;
  - alla organizzazione del lavoro, alla programmazione ed alla attuazione delle misure preventive e protettive;
  - alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - ai dati di cui al precedente punto 16) e a quelli relativi alle malattie professionali;
  - ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- 25) vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli, qualora la loro mancata osservanza sia imputabile unicamente ai medesimi soggetti e non sia stato accertato un difetto di vigilanza del datore di lavoro e/o dei suoi delegati.

Ai fini della presente delega, il Dottore ssa Giuseppina Micela è domiciliato presso la Struttura di Ricerca di cui è Direttore.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dottore Gaetano TELESIO)**

Firma per accettazione

Dottore ssa Giuseppina Micela

Luogo e Data Palermo 18 luglio 2017

*all*

